

MOS MAIORUM - 1



*Cedant arma
togae:*
idee e parole
di pace
dal mondo
antico

Testimonianze,
interpretazioni,
sviluppi

a cura di
Francesca Boldrer
e Crescenzo Formicola



Cedant arma togae: idee e parole
di pace dal mondo antico

Testimonianze, interpretazioni, sviluppi

a cura di Francesca Boldrer
e Crescenzo Formicola

eum

Mos Maiorum

Studi di filologia e civiltà classica

1

Collana diretta da Francesca Boldrer.

Comitato scientifico: Francesca Boldrer (Università di Macerata), Crescenzo Formicola (Università di Napoli “Federico II”), Paolo Mastandrea (Università di Venezia), Wolfgang Kofler (Università di Innsbruck, A), Sergio Audano (Centro di Studi sulla Fortuna dell’antico “E. Narducci”, Sestri Levante), Luigi Miraglia (Accademia Vivarium Novum), Bernhard Zimmermann (Università di Freiburg, D).

Comitato editoriale: Francesca Boldrer (Università di Macerata), Crescenzo Formicola (Università di Napoli “Federico II”), Sergio Audano (Centro di Studi sulla Fortuna dell’Antico “E. Narducci”, Sestri Levante), Luca Lattanzi (cultore e docente a contratto, Università di Macerata), Marco Tombolini (docente di scuola), Angelica Raggiunti (docente di scuola), Bernhard Zimmermann (Università di Freiburg, D).

In copertina: G. Gambarini, *Enea stacca il ramo d’oro* (1712-1714), Galleria dell’Eneide, Palazzo Buonaccorsi, Macerata. Per gentile concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi di Macerata.

Isbn 979-12-5704-054-3 (print)

Isbn 979-12-5704-055-0 (PDF)

Prima edizione: ottobre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

L’edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale: CC BY SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

info.eum@unimc.it

<http://eum.unimc.it>

Impaginazione: Oltrepagina Srl – Verona

Il presente volume è stato sottoposto a *peer review* secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Indice

- 7 **Premessa**
Francesca Boldrer, Crescenzo Formicola
- 11 **Ειρήνη, figlia di Zeus. I nomi e le forme della pace nella riflessione di Aristotele**
Arianna Fermani
- 23 **Scenari di pace nel pensiero politico di Platone**
Federica Piangerelli
- 49 ***Cicero sagatus*: dalla toga alle armi nelle *Filippiche***
Sergio Audano
- 65 **Disordine Disastro Distruzione: Considerazioni Virgiliane**
Crescenzo Formicola
- 83 **Sul linguaggio della pace in Orazio (*pax, otium, quies*) con un'appendice sull'*Ara Pacis, Tellus* e la simbologia del cigno**
Francesca Boldrer
- 127 **Algunas consideraciones sobre el emperador como garante de la paz en la epigrafía latina**
Marc Mayer Olivé
- 151 **La pace universale nella teoria politica e nella storiografia senatoria fra IV e VI secolo**
Paolo Mastandrea
- 171 **La pace nell'evoluzione dell'ordinamento internazionale**
Fabrizio Marongiu Buonaiuti

- 203 **Libri per la pace: edizioni virgiliane della Biblioteca Statale di
Macerata**
Massimiliano Stravato
- 237 **Profilo degli autori**

Fabrizio Marongiu Buonaiuti*

La pace nell'evoluzione dell'ordinamento internazionale

Abstract

Il significato ricondotto al termine “pace” ha subito una significativa evoluzione riflettendo l'evolversi dell'ordinamento internazionale moderno, dalla pace di Westfalia del 1648 al giorno d'oggi. È noto come una delle celebri trattazioni della materia risalenti a quel contesto storico, dovuta a Hugo de Groot (Grozio), si intitolasse *De iure belli ac pacis*, con ciò in sostanza individuando tanto la guerra quanto la pace come contesti normali di svolgimento dei rapporti tra gli Stati. Questa visione è rimasta connaturata al modo di essere delle relazioni internazionali fino alla prima metà del Novecento. È solo nel diritto internazionale contemporaneo che, con la solenne affermazione nella Carta delle Nazioni Unite del divieto dell'uso della forza come mezzo di regolazione dei rapporti internazionali, la pace è divenuta la condizione normale, e la sola in linea di principio lecita, di svolgimento dei rapporti internazionali.

The meaning of the term “peace” went through a significant evolution alongside with the development of the international legal order as it is commonly intended, that is, from the Peace of Westphalia in 1648 to our days. As it is well known, one of the most famous treatises on the subject dating from the Westphalian times, written by Hugo de Groot (Grotius), was titled *De iure belli ac pacis*, thereby impliedly admitting both war and peace as the normal contexts within which inter-state relationships could deploy. This vision remained inherent in the pattern of international relations until the first half of the Twentieth Century. It is only under contemporary international law that, after the UN Charter solemnly posed its ban on war as a mode of regulating international relations, peace has become the normal framework, and in principle the only lawful one, within which international relations may unfold.

* Università di Macerata.

1. *Introduzione e cenni sull'inquadramento del rapporto tra guerra e pace nell'ordinamento internazionale fino al secondo conflitto mondiale*

Il significato ricondotto al termine “pace” ha subito una significativa evoluzione riflettendo l'evolversi dell'ordinamento internazionale moderno, dalla pace di Westfalia del 1648, alla quale si fa comunemente risalire la sua nascita con l'affermazione degli Stati nazionali, al giorno d'oggi. È noto come una delle più celebri trattazioni della materia risalenti a quel contesto storico, dovuta al giurista olandese Hugo de Groot (Grozio), si intitolasse *De iure belli ac pacis*, con ciò in sostanza individuando tanto la guerra quanto la pace come contesti normali di svolgimento dei rapporti tra gli Stati¹.

Questa visione è rimasta connaturata al modo di essere delle relazioni internazionali fino alla prima metà del Novecento, se solo si pensa che una delle più note trattazioni novecentesche del diritto internazionale, dovuta a Oppenheim, ancora nell'edizione del 1955 curata da Lauterpacht si presentava articolata in due volumi, dai sottotitoli, rispettivamente, *Peace* e *War*². È solo nel diritto internazionale contemporaneo, come tale intendendosi quello nato dalle ceneri della Seconda guerra mondiale, che, con la solenne affermazione nella Carta delle Nazioni Unite del divieto dell'uso della forza come mezzo di regolazione dei rapporti internazionali, la pace è divenuta la condizione normale, e la sola in linea di principio lecita, di svolgimento dei rapporti internazionali, pur rimanendo nondimeno presente all'interno della materia un irrinunciabile insieme di regole volte a disciplinare tanto, per un verso, lo *ius ad bellum*, e cioè il diritto a ricorrere alla forza a titolo di legittima difesa, quanto lo *ius in bello*, e cioè le regole da osservare nella condotta dei conflitti armati, la cui evenienza, come anche lo scenario internazionale attuale malauguratamente dimostra, non può realisticamente essere del tutto scongiurata.

¹ De Groot 1689.

² Oppenheim 1955; Oppenheim 1952.

Prima di passare ad esaminare il quadro giuridico contemporaneo, risultante dalla Carta delle Nazioni Unite ed imperniato, come si è appena accennato, sul principio generale del divieto dell'uso della forza, appare opportuno soffermarsi brevemente sul lento processo che dalla fine dell'Ottocento e ancor più significativamente, benché, concretamente, con scarso successo, nei primi decenni del Novecento ha portato a una progressiva limitazione del diritto degli Stati, sino a quel momento sostanzialmente indiscusso, di ricorrere alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, nell'ottica di promuovere la preservazione della pace come obiettivo fondamentale al quale tendere nel regolare i rapporti tra gli Stati. La prima tappa di rilievo in questo percorso è generalmente identificata, salvi alcuni prodromi riconducibili essenzialmente al Congresso di Parigi del 1849³, con le Conferenze della Pace dell'Aja del 1899 e del 1907. Queste, oltre all'adozione di una serie di convenzioni di diritto bellico, inerenti cioè alle modalità di condotta dei conflitti armati e quindi allo *ius in bello*, hanno portato all'adozione di due importanti convenzioni che innovativamente per quei tempi intervenivano sullo *ius ad bellum*.

Frutto della prima Conferenza della Pace è in questa direzione la Convenzione per il regolamento pacifico delle controversie internazionali, aperta alla firma all'Aja il 29 luglio 1899. La Convenzione afferma nel preambolo la volontà delle parti contraenti di concorrere al mantenimento della pace generale e si propone di perseguire questo obiettivo prevenendo, per quanto possibile, che si debba ricorrere alla forza nelle relazioni interstatali e ponendo in capo agli Stati contraenti l'obbligo di fare ogni sforzo per assicurare il regolamento pacifico delle controversie internazionali. Pur trattandosi, nei termini in cui è formulato nella Convenzione, di un obbligo di comportamento e non già di risultato, nondimeno può considerarsi una tappa significativa nel cammino verso la progressiva affermazione dell'obiettivo di elevare a regola generale la risoluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici, po-

³ Si veda per un quadro generale Bobbio 2024, p. 201 ss.

nendo il ricorso alla forza se non già come un mezzo vietato quantomeno come un mezzo residuale al quale ricorrere quasi in termini di *extrema ratio* nel caso di insuccesso dei mezzi di carattere pacifico ai quali doversi ricorrere in via prioritaria. La Convenzione dell'Aja del 1899 compì un passo significativo nella direzione di rendere effettivo il perseguimento dell'obiettivo della risoluzione pacifica delle controversie internazionali con l'istituzione della Corte permanente d'arbitrato, un'istituzione tuttora operante come organismo di amministrazione dello svolgimento di procedimenti arbitrali tra Stati a mezzo di collegi arbitrali designati *ad hoc* per la singola controversia, rappresentando una tappa significativa nel cammino di progressiva istituzionalizzazione della funzione giurisdizionale internazionale che ha visto un significativo passaggio con l'istituzione, all'indomani del primo conflitto mondiale, della Corte permanente di giustizia internazionale, antesignana dell'odierna Corte internazionale di giustizia⁴.

Il successivo passo significativo verso il perseguimento dell'obiettivo della risoluzione pacifica delle controversie internazionali è stato compiuto con il Patto della Società delle Nazioni, il quale espressamente affermava nel preambolo che, al fine di sviluppare la cooperazione tra le nazioni e realizzare la pace e la sicurezza tra di loro, era necessario accettare alcuni obblighi di non ricorrere alla guerra. Il Patto, pur rimanendo in un quadro nel quale l'uso della forza non poteva considerarsi escluso in termini generali, nondimeno rappresentava lo sforzo di limitarvi il ricorso, ponendolo in termini residuali rispetto all'esperimento di modalità pacifiche, incluse quelle di carattere arbitrale, di risoluzione delle controversie tra gli Stati. In questo senso, l'art. 12 del Patto prevedeva espressamente l'obbligo per gli Stati membri della Società delle Nazioni di sottoporre eventuali controversie che dovessero portare ad una rottura delle loro relazioni a un arbitrato, oppure all'esame del Consiglio della Società, e di astenersi dal ricorrere alle armi prima del decorso di tre mesi dalla data della senten-

⁴ Il testo della Convenzione dell'Aja del 1899 è riprodotto, con prefazione di L. Renault, in Renault 1909, p. 13 ss.

za arbitrale ovvero dal rapporto del Consiglio sulla questione. Ulteriori obblighi atti a rinforzare l'impegno a dare priorità al ricorso a mezzi pacifici, di carattere arbitrale piuttosto che diplomatico, di risoluzione delle controversie tra Stati membri della Società delle Nazioni, con l'astensione dall'uso della forza in pendenza e nel tempo immediatamente successivo al ricorso a tali mezzi, venivano posti dalle disposizioni successive del Patto, che disciplinavano più specificamente i presupposti del ricorso all'uno e all'altro dei mezzi pacifici prospettati e le modalità in cui l'uno e l'altro avrebbero dovuto concretamente svolgersi. In concreto, per quanto concerne la risoluzione in via arbitrale, l'art. 13 la prevedeva per quelle controversie non suscettibili di essere risolte con mezzi diplomatici, che individuava – in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli che si ritroveranno poi nell'art. 36, par. 2, dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale la cui istituzione era prevista dal successivo art. 14 del Patto – in quelle attinenti all'interpretazione di un trattato, ad ogni questione di diritto internazionale e all'esistenza di ogni fatto che, se accertato, costituirebbe una violazione di un obbligo internazionale, ovvero alla natura e alla misura della riparazione dovuta per un tale fatto. In relazione a controversie di questo tipo, la norma poneva in capo agli Stati parti l'obbligo di eseguire in buona fede le sentenze e di astenersi dal ricorrere alla forza nei confronti di ogni Stato che ad esse si fosse conformato. In termini non troppo dissimili rispetto a quanto ora previsto dall'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite con riferimento al ruolo del Consiglio di Sicurezza in caso di mancata ottemperanza alle sentenze della Corte internazionale di giustizia, l'art. 13 del Patto prevedeva che in caso di mancata esecuzione della sentenza, il Consiglio della Società delle Nazioni avrebbe proposto le misure che ne avrebbero assicurato l'attuazione. Nel medesimo spirito, l'art. 15 del Patto prevedeva, con riferimento ai casi di controversie non sottoposte all'arbitrato ai sensi dell'art. 13 e che avrebbero dovuto essere rimesse in via sussidiaria al Consiglio della Società delle Nazioni, che, ove il rapporto adottato dal Consiglio con riguardo alla questione fosse stato approvato all'unanimità, non tenendosi

conto a questo fine dei voti degli Stati parte della controversia, gli Stati membri della Società delle Nazioni avrebbero dovuto astenersi dal ricorrere alla forza nei confronti di ogni Stato che si fosse conformato al rapporto. Ciò che appare significativo delle due ultime disposizioni che si sono richiamate è il fatto che nei confronti degli Stati parti che si fossero conformati, nel primo caso, alla sentenza arbitrale e, nel secondo caso, al rapporto emesso all'unanimità, eccettuato il voto degli Stati parti della controversia, dal Consiglio della Società, l'obbligo di astenersi dal ricorso all'uso della forza avrebbe presentato carattere permanente.

Inevitabilmente, come poi si avrà modo di osservare anche con riferimento al ben più radicale bando dell'uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali contenuto nella Carta delle Nazioni Unite, il grado di effettività delle disposizioni introdotte nel Patto della Società delle Nazioni nel senso di limitare il ricorso alla forza deve essere misurato sulla base dei meccanismi sanzionatori contemplati nel Patto stesso per le eventuali violazioni. A questo riguardo l'art. 16 del Patto introduceva una sorta di clausola di autotutela collettiva, per la quale uno Stato membro che avesse fatto ricorso alla forza in violazione degli impegni presi ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 sarebbe stato trattato *ipso facto* come se avesse fatto ricorso alla forza contro tutti gli altri Stati membri. Il tipo di reazione in termini di autotutela collettiva configurato dal Patto presentava carattere essenzialmente economico, prevedendo l'art. 16 l'impegno per tali Stati ad interrompere tutti i rapporti commerciali o finanziari e a proibire ogni rapporto tra i propri cittadini e quelli dello Stato responsabile della violazione, nonché, con una previsione di discutibile legittimità ove non sorretta da una norma di carattere consuetudinario di contenuto corrispondente della quale a quel tempo sembrava difficile poter dimostrare l'esistenza, a far cessare tutte le relazioni di carattere finanziario, commerciale o personale tra i cittadini dello Stato in questione e quelli di qualsiasi altro Stato, anche non membro della Società. Pur presentando le sanzioni contemplate dal Patto della Società delle Nazioni carattere economico, nondimeno l'art. 16

del Patto proseguiva disponendo per l'attuazione, ove del caso anche *manu militari*, delle sanzioni stesse. Il Patto prevedeva al riguardo che, in presenza di una violazione degli obblighi in questione, il Consiglio della Società avesse il compito di rivolgere raccomandazioni agli Stati membri affinché questi indicassero gli effettivi militari, navali o aerei tramite i quali avrebbero contribuito rispettivamente alle forze armate destinate a far rispettare gli impegni della Società, così prefigurando quindi l'istituzione di forze congiunte alimentate da contingenti nazionali, secondo un modello che verrà poi ripreso, per restare peraltro inattuato nei suoi termini propri, nel Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Con la previsione della possibilità di un ricorso alla forza armata per assicurare l'attuazione delle sanzioni adottate a carico dello Stato responsabile della violazione si rivelava coerente la previsione, contenuta nello stesso art. 16 del Patto, dell'obbligo per tutti gli Stati membri della Società di prestarsi mutua assistenza per ridurre al minimo le conseguenze pregiudizievoli suscettibili di scaturire dalle misure sanzionatorie adottate, nonché, per quanto più specificamente rilevava sul piano dell'attuazione coattiva delle misure stesse, di consentire il transito per i propri territori delle forze militari che partecipassero ad un'azione comune volta a far rispettare gli impegni presi nell'ambito della Società. Ugualmente ispirata ad una logica di autotutela collettiva appariva la previsione, inserita nella stessa norma, per la quale gli Stati membri della Società avrebbero dovuto prestarsi mutua assistenza nel reagire alle misure eventualmente adottate contro un qualsiasi Stato membro da parte dello Stato responsabile della violazione. Il meccanismo configurato dal Patto per assicurare il rispetto del divieto di ricorrere alla forza nei casi contemplati, pur significativo nella sottolineata matrice di carattere collettivo, presentava nondimeno il limite – che la più matura disciplina che verrà introdotta nel Capitolo VII della Carta della Nazioni Unite punterà a superare – di non precisare la procedura da seguirsi per rilevare l'esistenza di una violazione degli obblighi in questione. Questa non trascurabile lacuna nella disciplina contenuta nel Patto ha consentito il farsi strada nella prassi delle prese di

posizione del Consiglio della Società delle Nazioni, dell'opposta visione tradizionale di stampo individualistico, per la quale sarebbe stato rimesso ai singoli Stati membri di rilevare l'esistenza di una violazione, con la conseguenza di subordinare l'effettiva operatività del meccanismo di reazione contemplato alle diverse sensibilità e valutazioni di opportunità politica che i singoli Stati membri potevano manifestare⁵.

Nei primi anni di vita della Società delle Nazioni si susseguirono diversi tentativi di superare l'approccio fatto proprio dal Patto, teso a vietare il ricorso alla forza solo in determinate circostanze, per giungere a una più ampia e generalizzata esclusione del ricorso alla forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Tra questi tentativi, che rimasero senza seguito in quanto verosimilmente troppo ambiziosi per il clima del tempo, si deve menzionare il Protocollo di Ginevra del 1924, adottato in esito alla V sessione dell'Assemblea della Società delle Nazioni, il quale si proponeva di imporre ben più significative limitazioni all'uso della forza rispetto a quelle previste dalle disposizioni del Patto che si sono richiamate, prevedendo un obbligo per gli Stati membri che lo avessero ratificato di ricorrere all'arbitrato in una serie di materie. Per le altre questioni, il Protocollo prevedeva l'obbligo di intraprendere un procedimento di risoluzione articolato in due fasi, la prima di carattere diplomatico innanzi al Consiglio della Società delle Nazioni, e la seconda, alla quale si sarebbe fatto luogo nel caso in cui non si fosse pervenuti all'adozione di un rapporto il cui rispetto avrebbe impedito il ricorso alla forza, innanzi a un arbitrato, istituito o tramite l'accordo delle parti, o, in mancanza, d'imperio da parte del Consiglio stesso⁶.

Raggiunse invece il carattere di un accordo vincolante, benché solamente pochi Stati ne fossero parti⁷, il Trattato di Locarno del 1925, noto anche come Patto renano, il quale presentava un carattere chiuso all'adesione di altri Stati e pare-

⁵ Si veda, per una valutazione d'insieme del meccanismo introdotto dal Patto della Società delle Nazioni, Balladore Pallieri 1954, p. 59 ss., spec. pp. 66 s.

⁶ Si può vedere ancora Balladore Pallieri 1954, pp. 68 s.

⁷ Precisamente, la Germania, il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia.

va sostanzialmente seguire l'antico modello posto dai trattati di alleanza e di garanzia. L'art. 1 del Trattato prevedeva che le parti contraenti garantissero individualmente e collettivamente il mantenimento dello *status quo* territoriale risultante dalle frontiere tra la Germania e il Belgio e tra la Germania e la Francia, e con esso l'inviolabilità di tali frontiere come definite nel Trattato di pace di Versailles del 1919, così come le disposizioni di quest'ultimo trattato concernenti l'istituzione di una zona demilitarizzata. Coerentemente con l'assunzione di tale obbligo, gli Stati in questione si impegnavano reciprocamente a non porre in essere alcun attacco o invasione e a non ricorrere in alcun caso alla guerra nei loro reciproci rapporti. L'obbligo posto per le parti contemplava tre sole eccezioni: la legittima difesa, l'adozione di misure di reazione ad una violazione del Patto della Società delle Nazioni ai sensi del suo art. 16, ovvero le misure da prendersi per dare esecuzione ad una decisione dell'Assemblea o del Consiglio della Società delle Nazioni. Pur nella limitatezza della sua sfera territoriale di operatività, il Trattato di Locarno rappresentava in definitiva un sensibile passo avanti rispetto al Patto della Società delle Nazioni, in quanto dichiarava ammissibile il ricorso alla guerra solamente per legittima difesa e per sanzione, dichiarandola illegittima in tutte le altre circostanze⁸.

Il passo più significativo nella direzione, che verrà purtroppo raggiunta solo dopo il secondo conflitto mondiale, di un divieto generale dell'uso della forza salvo che per legittima difesa deve essere ascritto, nel periodo tra le due guerre, al Patto di Parigi del 1928, noto anche come Patto Briand-Kellogg, dai nomi del Ministro degli Esteri francese e del Segretario di Stato statunitense che ne furono i fautori. Il Patto di Parigi si apriva, nel suo primo articolo, con un'espressa condanna ad opera delle parti contraenti, in nome dei rispettivi popoli, della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La norma proseguiva enunciando che le parti al tempo stesso rinunciavano alla guerra come strumento di attuazione della propria politica nazionale nei confronti delle altre

⁸ Si veda ancora anche Oppenheim 1952, pp. 180 s.

parti contraenti. Coerentemente con tali solenni dichiarazioni, il Patto nel secondo articolo affermava che le parti convenivano che ogni controversia che dovesse tra di loro insorgere non avrebbe potuto essere risolta se non tramite mezzi pacifici, senza tuttavia fornire indicazioni in ordine a quali mezzi di tale natura le parti avrebbero potuto ricorrere. Verosimilmente, la principale debolezza del Patto consisteva proprio in questa lacuna, che rischiava di rendere la disposizione in questione una mera enunciazione di principio, priva di concreta effettività, ponendosi a questo riguardo il Patto un passo indietro rispetto al Patto della Società delle Nazioni, il quale, come si è ricordato, pur limitando il divieto di ricorrere alla guerra ad alcune circostanze specificamente individuate, di converso indicava espressamente, pur se con formula almeno apparentemente alternativa, i mezzi ai quali le parti avrebbero dovuto ricorrere per assicurare una risoluzione pacifica dei loro rispettivi conflitti. Ulteriore lacuna del Patto di Parigi era insita nel non prevedere alcun meccanismo di sanzione per il caso di violazione degli obblighi posti dal Patto stesso, così come la mancanza – comune, del resto, al Patto della Società delle Nazioni – di un meccanismo accentrato di rilevazione delle violazioni degli obblighi stessi. A questo riguardo rilevava nondimeno un'indicazione contenuta nel preambolo del Patto di Parigi, per cui, secondo una soluzione tradizionale ispirata alla regola consuetudinaria *inadimplenti non est adimplendum*, gli Stati parti del Patto avrebbero potuto considerarsi liberati dall'obbligo di rispettare gli impegni presi con il Patto stesso nei confronti dello Stato responsabile della violazione. Questo meccanismo sostanzialmente comportava che il ricorso alla guerra, pur per regola generale vietato in base al Patto, ritornava lecito nei confronti dello Stato parte che vi avesse fatto ricorso in violazione del Patto stesso, e ciò anche al di fuori di situazioni propriamente qualificabili in termini di legittima difesa, così sostanzialmente vanificandosi la concreta efficacia del divieto stesso. Ciò, in definitiva, comportava che, come la tragica vicenda dello scoppio della Seconda guerra mondiale ha poi dimostrato, l'apparente coraggiosa ed ampia affermazione del divieto del ricorso alla guerra contenuta nel Patto si

rivelasse di assai minore consistenza sul piano dell'effettività rispetto alle pur più circoscritte limitazioni del ricorso alla guerra che il Patto della Società delle Nazioni aveva posto⁹.

2. La pace nel diritto internazionale contemporaneo, nel sistema basato sulla Carta delle Nazioni Unite e il divieto dell'uso della forza posto dall'art. 2, par. 4

La tragedia della Seconda guerra mondiale ha portato ad una ben più netta e decisa affermazione del valore della pace e con essa della necessità di escludere nei più ampi termini possibili il ricorso alla forza armata nella Carta delle Nazioni Unite, adottata, come si sa, a San Francisco prima ancora che il conflitto si fosse del tutto concluso. Il riferimento esplicito alla pace compare, infatti, tanto nel primo alinea del Preambolo, nel quale i popoli delle Nazioni Unite, ai quali le affermazioni contenute nel preambolo stesso sono riferite, si dichiarano determinati a preservare le generazioni future dal flagello della guerra che per due volte nel corso di una generazione ha inflitto all'umanità indicibili sofferenze¹⁰, quanto nel primo paragrafo dell'art. 1 della Carta, dedicato all'enunciazione degli obiettivi per il perseguimento dei quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite è istituita, che per l'appunto apre l'enumerazione di tali obiettivi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il paragrafo prosegue indicando in sintesi gli strumenti attraverso i quali l'Organizzazione deve perseguire il fine indicato, così iniziando a delineare i tratti generali del modo in cui le minacce e le violazioni della pace dovranno essere affrontate nel quadro della Carta. La norma fa infatti riferimento espressamente all'adozione di misure collettive, volte a prevenire e ad eliminare le minacce alla pace e a reprimere ogni atto di aggressione o di violazione della pace, nonché alla promozione, tramite mezzi pacifici,

⁹ Si vedano ancora Balladore Pallieri 1954, pp. 72 ss.; Oppenheim 1952, pp. 190 ss.

¹⁰ Si vedano, tra i tanti, Cot, Pellet 1985, pp. 6 ss.; nella dottrina italiana, Villani 2024, pp. 311 ss.

della composizione o del regolamento, secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale, delle controversie o situazioni di carattere internazionale suscettibili di portare ad una rottura della pace. Per un verso, deve essere posto nel debito rilievo il richiamo che l'*incipit* della norma fa alla pace e alla sicurezza internazionale, con questo chiarendo che essa intende riferirsi alla pace nelle relazioni internazionali, essendo un principio generale dell'Organizzazione, non meno dell'inscindibilmente connesso divieto dell'uso della forza di cui all'art. 2, par. 4, il rispetto del dominio riservato degli Stati, a cui è dedicato l'art. 2, par. 7, della Carta stessa. Per altro verso, particolare rilievo assume, nella direzione di identificare nella pace e nella sicurezza internazionale un obiettivo comune di tutti gli Stati membri considerati nel loro insieme, quando non della comunità internazionale nel suo insieme, la dimensione collettiva della reazione che la norma prefigura in relazione ad ogni atto di aggressione o di violazione della pace. È sotto questo profilo in particolare che la Carta delle Nazioni Unite appare rappresentare un significativo passo avanti in rapporto al Patto della Società delle Nazioni, nel quale pure questa dimensione si era affacciata, benché, come si vedrà, la concreta attuazione del modello di reazione collettiva a guida dell'Organizzazione, prefigurato nel Capitolo VII della Carta, incontrerà non poche limitazioni e difficoltà¹¹.

L'obiettivo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale solennemente enunciato nell'art. 1, par. 1 della Carta trova un diretto riflesso nel divieto della minaccia o dell'uso della forza che è posto tra i principi generali dell'Organizzazione nell'art. 2, par. 4 della Carta stessa. Il divieto della minaccia o dell'uso della forza posto dall'art. 2, par. 4 della Carta si presenta nondimeno qualificato dalle precisazioni contenute nella norma, per la quale, oltre al dato, che già emerge, come si è notato dall'art. 1, par. 1 della Carta stessa, nel senso che tanto l'obiettivo del mantenimento della pace quanto lo strettamente connesso divieto della minaccia e

¹¹ Si vedano, per tutti, nella dottrina italiana, Conforti, Focarelli 2017, pp. 225 ss.; Villani 2024, pp. 323 ss.

dell'uso della forza si riferiscono al piano delle relazioni internazionali, la minaccia e l'uso della forza sono vietati in quanto si pongano in violazione dell'obbligo di rispettare l'integrità territoriale degli altri Stati ovvero la relativa indipendenza politica, oppure quando essi operino in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Il divieto in questione in sostanza si ricollega strettamente al principio dell'integrità territoriale degli Stati che è parte integrante dell'attuale assetto dell'ordinamento internazionale come risultante dalla coesistenza di Stati sovrani, ciascuno provvisto di un proprio territorio delimitato da confini certi e riconosciuti dagli altri Stati. Ad esso si ricollega il connotato dell'indipendenza politica degli Stati, per il quale ogni Stato è libero di scegliere l'atteggiamento da tenere e la posizione da occupare sul piano dei rapporti internazionali, fermi restando i vincoli che lo Stato stesso abbia liberamente scelto di contrarre, ad esempio mediante l'appartenenza alla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure ad altre organizzazioni di carattere tanto universale quanto regionale.

Si tratta di principi che verranno poi solennemente riaffermati dall'Assemblea Generale nella risoluzione del 1970 contenente la ben nota Dichiarazione di principi concernente le relazioni amichevoli tra gli Stati, la quale, pur nella sua natura di atto di carattere non vincolante, è però generalmente considerata enunciare principi corrispondenti al diritto internazionale consuetudinario, come evolutosi nella prassi del secondo dopoguerra sulla scorta della Carta stessa¹². L'affermazione del divieto della minaccia e dell'uso della forza come strettamente ricollegato al principio dell'integrità territoriale appare quindi postulare, nella Carta, un bando della guerra di conquista, bando che verrà rinforzato dall'affermazione dell'obbligo di non riconoscimento delle situazioni territo-

¹² *Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, A/RES/2625 (XXV), 24 October 1970: *The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.*

riali acquisite tramite la sua violazione, già prospettato tra le due guerre mondiali nella dottrina Stimson¹³ ed infine consacrato nel Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, come parte del regime aggravato di responsabilità suscettibile di scaturire dalle gravi violazioni delle norme inderogabili di diritto internazionale generale, di cui agli articoli 40 e 41 del Progetto nella sua stesura finale del 2001.

Infatti, per quanto nel contesto del Progetto appena richiamato l'obbligo di non riconoscimento sia posto in termini generali con riferimento ad ogni situazione creatasi per effetto della violazione di una norma di diritto internazionale generale inderogabile, nel commento alle regole in questione stesso dalla stessa Commissione del diritto internazionale è evidenziato come la prassi a sostegno dell'obbligo di non riconoscimento si riferisca specificamente alle acquisizioni territoriali derivanti dall'uso della forza e tragga origine in questo senso dalla dottrina Stimson sopra richiamata¹⁴. Nello stesso commento è del resto fatto espresso riferimento all'aggressione come esempio di una grave violazione di una norma inderogabile di diritto internazionale generale per i fini delle regole in esame, ricordando come la norma che pone il divieto di aggressione fosse stata espressamente indicata come esempio di *ius cogens* nel commento elaborato dalla stessa Commissione del diritto internazionale alla disposizione che sarebbe poi divenuta l'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, contenuta nel Progetto di articoli in quest'ultima materia licenziato dalla Commissione nel 1966¹⁵, alcuni anni

¹³ Si vedano al riguardo, recentemente, per un quadro dell'evoluzione del divieto di acquisizioni territoriali tramite il ricorso alla forza, Brunk, Hakimi 2024, pp. 431 ss.

¹⁴ *Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session (23 April-1 June and 2 July-10 August 2001)*, Doc. A/56/10, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, Vol. II, Part 2, p. 114, *sub* Art. 41, par. 6.

¹⁵ *Ivi*, p. 112 s., *sub* Art. 40, par. 4.

prima che l'Assemblea generale adottasse la nota risoluzione del 1974 recante la definizione stessa di aggressione¹⁶.

3. *Evoluzione del sistema nel corso della seconda metà del Novecento, tra peace-keeping operations e autorizzazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'uso della forza nelle situazioni di conflitto*

Il divieto della minaccia e dell'uso della forza nei termini in cui è posto dall'art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite prevede, come è noto, due eccezioni, le quali sono suscettibili di configurarsi al tempo stesso come meccanismi atti a garantirne l'osservanza e a consentire una reazione alla sua violazione. Di queste, la prima trova la sua fonte nella Carta stessa ed è costituita dall'attivazione del sistema di sicurezza collettivo istituito dal suo Capitolo VII. La seconda, costituita dalla legittima difesa, suscettibile di esercitarsi in forma tanto individuale, quando a reagire militarmente sia lo Stato stesso colpito da un attacco armato, quanto collettiva, quando a reagire siano altri Stati su richiesta o in base ad accordi che li leghino allo Stato leso, è invece solamente richiamata dalla Carta come soluzione di carattere residuale. Ad essa gli Stati potranno ricorrere fintantoché il sistema collettivo istituito dalla Carta stessa non si sia attivato e trova quindi la sua fonte nel diritto internazionale generale, come del resto efficacemente riconosciuto dall'art. 51 della Carta, che lo qualifica come un diritto naturale (*inherent right*) degli Stati, destinato a cedere il passo al sistema di sicurezza collettiva istituito dall'Organizzazione non appena questo abbia potuto concretamente attivarsi.

Come è noto, l'attuazione del sistema di sicurezza collettiva prefigurato dalla Carta delle Nazioni Unite ha incontrato non trascurabili difficoltà, innanzitutto, a livello strutturale, per via della mancata realizzazione del meccanismo prospettato negli articoli da 43 a 45 della Carta, in base ai quali i Membri dell'Organizzazione avrebbero dovuto stipulare con il Consi-

¹⁶ *Definition of Aggression*, A/RES/29/3314, 14 December 1974.

glio di sicurezza degli accordi volti ad individuare i contingenti da mettere a disposizione del Consiglio per l'esecuzione delle misure implicanti l'uso della forza ai sensi dell'art. 42 della Carta stessa, accordi i quali non sono mai stati stipulati. Ciò ha comportato la mancata attuazione anche dei successivi articoli 46 e 47 della Carta, in base ai quali l'utilizzo dei contingenti messi a disposizione dagli Stati Membri avrebbe dovuto essere posto sotto la direzione strategica di un Comitato di stato maggiore, composto dai capi di stato maggiore delle forze armate dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza o da loro delegati e destinato a coadiuvare il Consiglio nella direzione delle operazioni¹⁷.

Oltre a queste difficoltà, che hanno comportato lo sviluppo di una prassi interna all'Organizzazione in senso in qualche misura derogatorio, quantomeno a livello procedurale, rispetto alla lettera della Carta, difficoltà ulteriori hanno limitato sostanzialmente per tutta la durata della c.d. guerra fredda l'attività del Consiglio di sicurezza in base al Capitolo VII della Carta. Queste sono essenzialmente da ricondursi alla frequente situazione di stallo nel processo decisionale per effetto del veto opposto o annunciato da uno o più dei Membri permanenti del Consiglio stesso in relazione all'adozione di risoluzioni riguardanti situazioni implicanti minacce alla pace e alla sicurezza internazionale nelle quali gli interessi dei Membri in questione fossero coinvolti. Questa situazione, che, come è noto, si è venuta nuovamente a creare nei primi decenni del nuovo millennio, nei quali si è dovuto assistere a una progressiva contrapposizione tra poteri sul piano dello scenario internazionale, ha comportato un tendenziale riespandersi del ruolo dell'Assemblea generale, le cui competenze nell'ambito del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sono configurate nella Carta come sussidiarie rispetto a quelle del Consiglio di sicurezza. Ciò è del resto anche giustificato in relazione alla mancanza in capo all'Assemblea del potere di adottare decisioni vincolanti per i Membri, potere il quale è riservato al Consiglio di sicurezza. In questo quadro si inserisce

¹⁷ Si vedano al riguardo, per tutti, Conforti, Focarelli 2017, p. 299 s.

la nota risoluzione *Uniting for Peace*, adottata dall'Assemblea generale nel 1950 in occasione della crisi in Corea, nella quale netta era la contrapposizione tra i due blocchi all'interno del Consiglio di sicurezza. Nella risoluzione si prevedeva che ove il Consiglio di sicurezza, a causa della mancanza di unanimità dei membri permanenti, non potesse assolvere alle proprie responsabilità in materia di mantenimento della pace in relazione a una situazione nella quale apparisse sussistere una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione, l'Assemblea generale avrebbe dovuto riunirsi immediatamente per esaminare la situazione al fine di rivolgere raccomandazioni agli Stati membri per l'adozione di misure collettive, che potessero includere, in presenza di una violazione della pace o di un atto di aggressione, anche il ricorso alla forza armata ove necessario, allo scopo di ripristinare la pace e la sicurezza internazionale. La risoluzione prevedeva a questo fine che, ove l'Assemblea generale non si trovasse in sessione al momento, potesse essere convocata una sessione straordinaria d'emergenza, su richiesta del Consiglio di sicurezza da adottarsi col voto favorevole di almeno sette membri, ovvero su richiesta di una maggioranza dei membri delle Nazioni Unite¹⁸.

Nei casi, divenuti via via più frequenti a seguito del crollo del muro di Berlino e del conseguente pur temporaneo allentamento della contrapposizione tra i blocchi presenti all'interno della compagine dei Membri permanenti, in cui il Consiglio di sicurezza ha potuto operare adottando risoluzioni ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite comportanti misure anche implicanti l'uso della forza, si è assistito allo svilupparsi di una prassi del Consiglio in senso almeno in parte derogatorio rispetto allo schema organizzativo prefigurato nella Carta. Già si è notato, infatti, come questo sia rimasto inattuato nella parte in cui prevedeva la messa a disposizione di contingenti da parte degli Stati membri. Questa si è declinata dapprima, e già nel periodo della guerra fredda¹⁹, con l'orga-

¹⁸ *Uniting for peace*, A/RES/377(V), 3 November 1950.

¹⁹ Esempi sono offerti dall'ONUC, attiva nel Congo negli anni Sessanta del Novecento; dall'UNEF II, costituita nel 1973 per operare come forza cuscinetto tra Egitto e Israele e sciolta nel 1979; dall'UNFICYP, costituita nel 1964 per il

nizzazione delle cosiddette *peace-keeping operations*, misure di carattere operativo che sono consistite nell'invio di contingenti, costituiti, per delega del Consiglio di Sicurezza, dal Segretario generale dell'Organizzazione, il quale ha provveduto sia al reperimento delle forze occorrenti a mezzo di accordi conclusi di volta in volta con gli Stati membri, sia al loro comando. Elemento caratteristico di queste operazioni, pur nella varietà delle situazioni specifiche, è costituito dal fatto che nella gran parte dei casi esse sono intervenute all'interno di uno Stato, con il consenso del capo dello Stato ovvero del governo statale, allo scopo di agire quali forze di interposizione per porre termine a un conflitto armato interno, ma che per la sua natura e le sue implicazioni appariva rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. L'azione del Consiglio di Sicurezza non ha incontrato, in simili ipotesi, il limite posto dall'art. 2, par. 7 della Carta, nel senso di escludere l'intervento dell'organizzazione negli affari interni dei singoli Stati²⁰. Le caratteristiche appena delineate si sono peraltro sostanzialmente mantenute nelle *peace-keeping operations* istituite dopo il cessare della guerra fredda, pur con le inevitabili varianti riconducibili alla diversità delle situazioni concrete, legate per esempio alla presenza di situazioni definibili in termini di *failed State*, nelle quali non si riesce ad identificare l'organo di vertice dello Stato territoriale al quale spetterebbe di prestare il consenso allo svolgimento dell'operazione, o all'esercizio, nel contesto dell'operazione, di pur limitate funzioni belliche, in termini di *peace enforcement*²¹. Rispetto alle operazioni avviate in precedenza, le *peace keeping operations* avviate nella fase post-guerra fredda si sono nondimeno caratterizzate per un più intenso e diretto controllo da parte del Consiglio di Sicurezza, con l'adozione di una serie di riso-

mantenimento della pace nell'isola di Cipro; dall'UNDOF, costituita nel 1974 per operare tra Israele e Siria nell'area delle alture del Golan; dall'UNIFIL, costituita nel 1978 per operare nel Libano meridionale.

²⁰ Si veda, per tutti, Conforti 1995, p. 3 ss.

²¹ Gli esempi più salienti in questo senso sono costituiti dall'UNPROFOR, costituita nel 1992 nel territorio dell'ex-Jugoslavia, e dall'UNOSOM, operante in Somalia tra il 1992 e il 1995.

luzioni successive a quelle istitutive delle operazioni, mediante le quali sono state via via date indicazioni più dettagliate in ordine alla condotta delle stesse, con una particolare accentuazione dell'attenzione per i profili di carattere umanitario presentati dalle situazioni nelle quali le operazioni sono state poste in essere²².

L'altra forma nella quale si è manifestata una prassi derogatoria rispetto alle disposizioni degli articoli 42 e seguenti della Carta è costituita dalle ipotesi, sempre più frequenti nel periodo post-guerra fredda, quantomeno fino al momento in cui, come sperimentato negli anni più recenti, non si è venuto a ricreare un clima di contrapposizione all'interno della compagine dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, in cui il Consiglio, in luogo di adottare vere e proprie misure operative pur affidandone l'attuazione ad altro organo, ne ha adottate di carattere normativo, autorizzando gli Stati membri a ricorrere alla forza per porre termine a una situazione implicante una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Questa prassi del Consiglio di Sicurezza si allontana in modo ancora più sensibile dal sentiero tracciato nella Carta, dal momento che questa non prevede ad alcun titolo che il Consiglio di sicurezza possa delegare agli Stati l'attuazione di misure implicanti l'uso della forza, essendo una simile ipotesi di delega contemplata unicamente nel Capitolo VIII della Carta a favore di organizzazioni di carattere regionale. In dottrina si è posta la questione degli effetti giuridici riconducibili alle autorizzazioni così date dal Consiglio di Sicurezza, e in particolare se queste potessero qualificarsi alla stregua di mere raccomandazioni, e cioè di inviti rivolti agli Stati ad intraprendere azioni già di per sé lecite, ad esempio in base alla legittima difesa collettiva, o se, invece, configurandosi l'autorizzazione come una delega di poteri da parte del Consiglio di sicurezza, questa potesse avere l'effetto di rendere lecito un comportamento che sarebbe stato di per sé illecito in mancanza dei presupposti della legittima difesa. In alcune ipotesi, e segnatamente nel caso dell'invito rivolto agli Stati membri nel

²² Si veda ancora Conforti 1995, p. 7 ss.

1950 dal Consiglio di sicurezza ad usare la forza per aiutare la Corea del Sud a difendersi dall'attacco sferrato dalla Corea del Nord, e della guerra del Golfo, intrapresa nel 1991 da una coalizione di Stati per aiutare il Kuwait a riconquistare il proprio territorio occupato dall'Iraq, le autorizzazioni date dal Consiglio di sicurezza hanno comportato lo svolgimento di una vera e propria guerra, anche se sorretta dal punto di vista del diritto internazionale generale dalla legittima difesa collettiva²³. La prassi successiva delle autorizzazioni all'uso della forza da parte del Consiglio di Sicurezza ha presentato una sensibile varietà di situazioni, suscettibili di tradursi in forzature più o meno marcate dei modelli che la dottrina aveva prospettato.

Senza potere in questa sede addentrarci in un esame approfondito e capillare della prassi in questione²⁴, gli esempi più salienti si riferiscono, innanzitutto, al caso del conflitto in *ex*-Jugoslavia, nel quale il Consiglio di Sicurezza intervenne *a posteriori* per ricondurre in qualche misura sotto il cappello dell'Organizzazione l'intervento militare che nell'area era già stato spiegato sotto l'egida della NATO²⁵, come pure al caso del secondo conflitto in Iraq, nel quale la risoluzione emanata dal Consiglio di Sicurezza nel 2002 per intimare all'Iraq di assolvere al proprio obbligo di acconsentire le ispezioni da parte delle agenzie internazionali competenti sul proprio programma nucleare asseritamente rivolto a fini militari è stata utilizzata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, pur in assenza di un'espressa presa di posizione in questo senso all'interno della risoluzione, alla stregua di un'autorizzazione implicita all'intervento da loro unilateralmente spiegato contro l'Iraq stesso²⁶. Marcati tratti di peculiarità ed ambiguità presenta infine la risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza nel 2015

²³ Si veda ancora Conforti 1995, p. 13 ss.; Conforti, Focarelli 2017, pp. 317 ss., e, su quest'ultimo caso, Villani 1995, pp. 15 ss.

²⁴ Si veda per un'analisi d'insieme Picone 2005, pp. 17 ss.; poi in Picone 2006, pp. 521 ss., spec. pp. 533 ss.

²⁵ Risoluzione 1244 (1999), S/RES/1244 (1999), 10 giugno 1999. Si veda, per tutti, Picone 2000, pp. 350 ss., poi in Picone 2006, pp. 399 ss., spec. pp. 440 ss.

²⁶ Risoluzione 1441 (2002), S/RES/1441 (2002), 8 novembre 2002. Si veda Picone 2003, pp. 351 ss., poi in Picone 2006, pp. 453 ss., spec. pp. 475 ss. Un'autorizzazione *a posteriori*, se così può dirsi, giunse con la successiva risoluzione 1511

per invitare tutti gli Stati membri che ne avessero la capacità a prendere tutte le misure necessarie nel rispetto del diritto internazionale per intervenire nei territori occupati dall'ISIS in Iraq e in Siria onde prevenire e reprimere gli attacchi terroristici perpetrati dall'organizzazione in questione. Infatti, benché la risoluzione facesse ricorso ad espressioni molto forti, come quella per la quale l'ISIS veniva definito come una minaccia globale e senza precedenti («a global and unprecedented threat») alla pace e alla sicurezza internazionale, essa non conteneva alcun richiamo alle disposizioni del Capitolo VII della Carta né un'espressa autorizzazione del ricorso all'uso della forza. L'intervento degli Stati nei territori occupati dall'ISIS, e particolarmente in Iraq che ne aveva fatto richiesta, è stato infatti principalmente giustificato a titolo di legittima difesa collettiva, piuttosto che sulla base della risoluzione emanata dal Consiglio di Sicurezza²⁷.

4. L'involuzione del sistema, col riemergere di tendenze nazionalistiche e di atteggiamenti bellicistici da parte di Stati che occupano una posizione rilevante sul piano delle relazioni internazionali

Il secondo e il terzo decennio del nuovo millennio, sin qui, hanno visto un sensibile alterarsi degli equilibri che si erano venuti a creare dopo la fine della Guerra fredda col disfacimento del blocco sovietico. Si è infatti venuta a ricreare nella compagine dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, seppure con sfumature ed accenti diversi dal periodo precedente al crollo del Muro di Berlino, una situazione di contrapposizione, che ha sostanzialmente paralizzato l'azione del Consiglio stesso nelle più difficili situazioni di crisi internazionale, nelle quali gli interessi di uno o più dei Membri permanenti venivano ad essere toccati. L'ambigui-

(2003), reiterata con la risoluzione 1546 (2004): si vedano Picone 2005, pp. 62 ss.; Picone 2006, pp. 578 ss.; Conforti, Focarelli 2017, p. 321.

²⁷ Risoluzione 2249 (2015), S/RES/2249 (2015), 20 novembre 2015. Si vedano Conforti, Focarelli 2017, p. 325.

tà della risoluzione emanata dal Consiglio di Sicurezza che si è appena ricordata con riferimento all'occupazione da parte dell'ISIS di ampie porzioni del territorio dell'Iraq e della Siria è un evidente esempio di questo stato di cose.

Ma l'episodio sicuramente più clamoroso di questa nuova fase involutiva del sistema di garanzia del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale imperniato sulle Nazioni Unite è certamente costituito dal conflitto russo-ucraino, che ha preso avvio il 24 febbraio 2022 con il lancio da parte della Federazione Russa di una cosiddetta operazione militare speciale, in concreto un attacco armato su vasta scala che ha portato all'occupazione militare di ampie zone del territorio ucraino, particolarmente nella porzione orientale e meridionale del Paese, nonché al bombardamento con missili di città ed installazioni critiche in diverse parti del Paese stesso. Malgrado i tentativi da parte della Federazione Russa di ammantare l'attacco di giustificazioni, simili a quelle invocate in precedenza in occasione dell'occupazione militare della Crimea avvenuta nel 2014, nel senso di un intervento volto a garantire l'esercizio, da parte delle popolazioni di origine russa residenti nei territori interessati dall'occupazione militare, del proprio diritto all'autodeterminazione a fronte del dominio esercitato dal governo ucraino, giungendo persino ad organizzare referendum fittizi presso le popolazioni locali con la conseguente conclusione di accordi altrettanto fittizi di incorporazione alla Federazione Russa da parte delle autoproclamate repubbliche autonome asseritamente formatesi dall'oggi al domani sui territori occupati dalle forze russe²⁸, l'operazione è stata ben presto riconosciuta in una risoluzione adottata a larghissima maggioranza dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite come costituente un atto di aggressione²⁹.

²⁸ Si vedano, per una ricostruzione delle convulse e repentine vicende che si sono sommariamente tratteggiate e dei tentativi da parte della Federazione Russa di fornire una giustificazione in punto di diritto internazionale dell'operato, tra gli altri, Spagnolo 2022; Mancini 2023, pp. 372 ss.; Villani 2023, pp. 400 ss.

²⁹ Risoluzione ES-11/1, *Aggression against Ukraine*, A/RES/ES-11/1, adottata il 2 marzo 2022, punto 2.

Come nella dottrina non si è mancato di osservare, l'attacco sferrato dalla Federazione Russa e le motivazioni che lo hanno sorretto presentano particolare gravità, perché implicano un sostanziale rifiuto, da parte di uno dei principali attori sulla scena internazionale che ricopre, come è noto, la posizione di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del divieto posto dall'art. 2, par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, di ricorrere all'uso della forza in modo incompatibile col rispetto dell'integrità territoriale e, al tempo stesso, dell'indipendenza politica degli altri Stati. È infatti parso evidente che la decisione di lanciare la cosiddetta operazione militare speciale è stata presa dalla Federazione Russa non solo per dar seguito alla politica di espansione territoriale, particolarmente verso i territori che si affacciano sul Mar Nero percepiti come strategici, cui già si era ispirata la precedente occupazione della Crimea, bensì anche per reagire ai segnali di avvicinamento dell'Ucraina alla sfera occidentale, con le prospettive di una sua adesione alla NATO, come pure di un suo ingresso nell'Unione europea, percepiti chiaramente come una minaccia per il controllo russo sulla regione³⁰. La provenienza di un atto in così aperta sfida ai principi sui quali il sistema delle relazioni internazionali si è retto, pur non senza molteplici episodi di conflitto, dal secondo dopoguerra da parte di un membro permanente del Consiglio di sicurezza, ha peraltro ostacolato in modo decisivo la reazione tramite il meccanismo di sicurezza collettiva istituito dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, essendo il Consiglio di sicurezza rimasto bloccato dal veto russo per tutta la durata del conflitto. Il blocco è perdurato infatti fino all'adozione, il 24 febbraio 2025, nel terzo anniversario dell'inizio dell'operazione, di una assai ambigua ed incolore risoluzione esortativa del raggiungimento di una cessazione del conflitto, volutamente priva, come si osserverà più avanti, di ogni riferimento ai principi il cui rispetto la soluzione da raggiungerci dovrà garantire³¹.

³⁰ Si veda l'efficace analisi di Brunk, Hakimi 2022, pp. 688 s.

³¹ Risoluzione 2774 (2025), S/RES/2774 (2025), adottata il 24 febbraio 2025.

La medesima posizione di membro permanente del Consiglio di Sicurezza occupata dalla Federazione Russa ha consentito a quest'ultima di sfidare anche l'autorità della Corte internazionale di giustizia, permettendole di lasciar cadere come lettera morta un'ordinanza con la quale la Corte, adita su ricorso dell'Ucraina nei giorni successivi all'inizio dell'operazione, indicava misure di carattere provvisorio ai sensi dell'art. 41 del suo Statuto, ordinando alla Federazione Russa di sospendere immediatamente le operazioni militari intraprese sul territorio dell'Ucraina³². Come è noto, infatti, il debole meccanismo di garanzia dell'attuazione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia istituito dall'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, del quale è peraltro controverso se sia suscettibile di estendersi anche alle ordinanze con le quali la Corte disponga misure provvisorie in quanto strumentali a garantire l'efficacia della sentenza che la Corte emanerà a conclusione del procedimento, presuppone l'adozione di raccomandazioni o decisioni da parte del Consiglio di sicurezza, che potrebbe essere paralizzata a sua volta dal veto³³. Da notare, peraltro, che la mancata ottemperanza all'ordinanza non ha precluso alla Federazione Russa di continuare a partecipare al procedimento davanti alla Corte, sollevando in un primo momento delle eccezioni preliminari, con particolare riguardo alla giurisdizione della Corte, che questa ha respinto con sentenza del 2 febbraio 2024³⁴, e successivamente presentando le proprie difese nel merito, contenenti anche domande riconvenzionali nei confronti dell'Ucraina, sulla cui ammissibilità la Corte deve, al momento, ancora pronunciarsi³⁵.

³² Corte internazionale di giustizia, ordinanza del 16 marzo 2022, *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Ukraine v. Russian Federation) – Request for the Indication of Provisional Measures. Si vedano in proposito, tra gli altri, Acconciamezza 2022; Forlati 2022, pp. 533 ss.

³³ Sulla questione, che non è possibile approfondire in questa sede, si vedano, tra gli altri, Pillepich 2005, pp. 1987 ss.; Oellers-Frahm 2012, pp. 1957 ss.

³⁴ Corte internazionale di giustizia, sentenza 2 febbraio 2024, *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Ukraine v. Russian Federation: 32 States Intervening) – Preliminary Objections.

³⁵ Si veda la rassegna stampa della Corte internazionale di giustizia, n. 2025/5,

La situazione di paralisi del Consiglio di sicurezza causata dal veto russo su ogni proposta di risoluzione concernente il conflitto in Ucraina ha consentito, benché con scarsa efficacia in termini concreti, un recupero del ruolo dell'Assemblea generale in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Infatti, nei giorni immediatamente successivi all'inizio dell'operazione il Consiglio di sicurezza, richiamandosi implicitamente al meccanismo previsto nella già ricordata risoluzione dell'Assemblea generale *Uniting for Peace* adottata nel 1950 al tempo della guerra di Corea, ha adottato una risoluzione di carattere procedurale, non soggetta come tale al veto dei membri permanenti, con la quale, preso atto della mancanza di unanimità tra i membri in questione e della conseguente incapacità del Consiglio di assolvere alla sua responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ha convocato una sessione straordinaria speciale dell'Assemblea generale per discutere della questione³⁶. L'Assemblea generale, che, diversamente dal Consiglio di sicurezza, può emanare solamente delle raccomandazioni, sprovviste come tali di efficacia vincolante, ha adottato nell'arco di un anno sei risoluzioni con riferimento al conflitto in Ucraina, delle quali verosimilmente le più incisive sul piano operativo sono la terza e la quinta. Con la terza risoluzione, infatti, l'Assemblea generale ha dato seguito ad una risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 4 marzo 2022, nella quale questo esprimeva seria preoccupazione con riguardo alle violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse dalla Federazione Russa nel contesto della sua aggressione nei confronti dell'Ucraina, sospendendo i diritti di *membership* della Federazione nel Consiglio stesso³⁷. Con la quinta risoluzione, riconoscen-

del 31 gennaio 2025.

³⁶ Risoluzione 2623 (2022), S/RES/2623 (2022), adottata il 27 febbraio 2022. Si vedano Villani 2023, p. 405; Zappalà 2024, pp. 191 s., con riferimento anche alla parallela richiesta presentata dai rappresentanti della Giordania e della Mauritania presso l'ONU di ripresa, a seguito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, della parallela sessione speciale d'emergenza dell'Assemblea generale in precedenza convocata in relazione al conflitto israelo-palestinese.

³⁷ Risoluzione ES-11/3, A/RES/ES-11/3, *Suspension of the rights of member-*

do l'esigenza di predisporre un meccanismo per la riparazione dei danni causati dagli illeciti commessi dalla Federazione Russa in Ucraina, l'Assemblea generale ha raccomandato l'istituzione di un registro internazionale dei danni in questione³⁸. Inevitabilmente, queste risoluzioni di carattere maggiormente incisivo sono state adottate con maggioranze meno ampie rispetto alle altre di natura prevalentemente dichiarativa, e con un numero di voti contrari e di astensioni maggiormente significativo, dimostrando la riluttanza di un numero piuttosto consistente di Stati a prendere misure concrete nei confronti della Federazione Russa³⁹.

Nella prospettiva di una via di uscita dal conflitto si è posta la sesta risoluzione della sessione speciale d'emergenza, adottata dall'Assemblea generale a un anno dall'inizio delle ostilità, intitolata con forse eccessiva e, alla luce degli ultimi sviluppi dello scenario delle relazioni internazionali dei quali tra breve si dirà, persino imprudente enfasi⁴⁰, «Principles of the Charter of the United Nations underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine»⁴¹. La risoluzione sostanzialmente riafferma il principio del divieto dell'uso della forza in violazione dell'integrità territoriale e dell'eguaglianza sovrana degli Stati, e con esso l'obiettivo di una pace che possa essere percepita come giusta e duratura, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite. Più specificamente, la risoluzione riafferma l'impegno dell'Assemblea generale a difendere la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, rinnovando la richiesta, già espressa nelle precedenti risoluzioni e rimasta inevitabilmente inascoltata, che la Federazione Russa ritiri immediatamente, completamente ed incon-

ship of the Russian Federation in the Human Rights Council, adottata il 7 aprile 2022.

³⁸ Risoluzione ES-11/5, A/RES/ES-11/5, *Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine*, adottata il 14 novembre 2022.

³⁹ Come osservato da Villani 2023, pp. 405 s.

⁴⁰ Come notato da Zappalà 2024, pp. 192.

⁴¹ Risoluzione ES-11/6, A/RES/ES-11/6, *Principles of the Charter of the United Nations underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine*, adottata il 23 febbraio 2023.

dizionalmente tutte le sue forze militari dal territorio dell'Ucraina nei suoi confini internazionalmente riconosciuti⁴². Purtroppo anche questa risoluzione, malgrado l'enfasi posta sulla centralità dei principi alla base della Carta delle Nazioni Unite ai quali si richiama, si è rivelata di scarsa incisività concreta, sia per il fatto di non tenere conto di alcuni tra i principali profili di complessità della situazione, con particolare riferimento al problema del trattamento delle popolazioni presenti nei territori russofoni bersaglio principale dell'operazione messa in campo dalla Federazione Russa, sia per non prevedere alcun meccanismo di carattere procedurale, che pur l'Assemblea avrebbe avuto il potere di creare, per accompagnare le parti nel raggiungimento dell'obiettivo prefissato⁴³.

5. *Considerazioni conclusive*

A due anni dalla risoluzione da ultimo citata, e al terzo anniversario dal lancio della cosiddetta operazione militare speciale della Federazione Russa in Ucraina, il cammino verso il perseguimento di una pace giusta e duratura nel conflitto, che sia conforme ai principi della Carta delle Nazioni Unite pur così solennemente riaffermati, appare sfortunatamente ancora incerto e difficile.

Proprio in occasione del terzo anniversario dall'inizio del conflitto russo-ucraino, infatti, l'Assemblea generale si è trovata, dopo un lungo silenzio, a dover prendere di nuovo posizione in ordine alle prospettive di cessazione di quel conflitto, che – pur certamente non l'unico in un contesto in cui, oltre ad altre situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, si assiste, da ormai due anni, a una dura ripresa dell'endemico conflitto israelo-palestinese a seguito dell'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023 – presenta, come si è notato, un carattere particolarmente marcato di sfida al sistema delle relazioni internazionali come delineatosi nel secondo dopoguerra sulla

⁴² Si vedano in particolare i punti 4 e 5 della risoluzione.

⁴³ Si veda ancora Villani 2023, pp. 432 s.

base della Carta delle Nazioni Unite. E si è trovata a farlo in un quadro degli equilibri internazionali sensibilmente e repentinamente mutato a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione degli Stati Uniti d'America, la quale è sembrata abbandonare la tradizionale posizione di salvaguardia, almeno formale, dei principi espressi nella Carta della quale gli Stati Uniti sono stati tra le parti firmatarie a San Francisco nel 1945, prendendo posizione in senso non favorevole nei confronti dello Stato, l'Ucraina, che nelle risoluzioni prima citate dell'Assemblea generale, adottate col voto favorevole della precedente amministrazione USA, era stato riconosciuto vittima di aggressione da parte della Federazione Russa.

Sintomaticamente, e clamorosamente, l'Assemblea generale, in seno alla sessione speciale d'emergenza convocata, come si è detto, all'indomani dell'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina e rimasta silente per due anni dall'ultima risoluzione del febbraio 2023 sopra ricordata, si è trovata a dover deliberare il 24 febbraio 2025 su due progetti di risoluzione paralleli, entrambi apparentemente volti al medesimo obiettivo, quello di una pace che possa porre termine al conflitto, ma rivelatori di due approcci del tutto discordanti. Il primo progetto, presentato da un gruppo di più di cinquanta Stati membri, tra cui la quasi totalità degli Stati europei, tranne i pochi notoriamente orientati su posizioni filo-russe, e un numero più limitato di Stati appartenenti ad altri continenti, richiamava, nel titolo e nel contenuto, i tratti della precedente risoluzione di due anni prima sulla quale ci si è soffermati e di quella ancora precedente che l'Assemblea generale aveva adottato in relazione all'annessione della Crimea nel 2014⁴⁴. Il progetto ribadiva infatti l'esigenza di portare avanti un disegno di pace giusta e duratura in Ucraina, basata sui principi della Carta, con particolare riferimento ai principi della sovranità egualianza e dell'integrità territoriale degli Stati, al divieto dell'uso della forza e al principio di non riconoscimento delle acquisizioni territoriali realizzate in violazione del divieto stes-

⁴⁴ Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 27 marzo 2014, A/RES/68/262, 1° aprile 2014, *Territorial integrity of Ukraine*.

so. Conseguentemente, il progetto di risoluzione in questione reiterava la richiesta già rivolta alla Federazione Russa di ritirare tutte le sue forze dal territorio dell'Ucraina nei suoi confini internazionalmente riconosciuti⁴⁵. Il secondo progetto di risoluzione, presentato dagli Stati Uniti d'America, si limitava invece, sotto un titolo ben più evasivo, ad esprimere cordoglio per le tragiche perdite di vite nel conflitto, senza alcun richiamo all'aggressione compiuta dalla Federazione Russa in danno dell'Ucraina reiteratamente affermata nelle risoluzioni precedenti, e a richiamare in termini generali lo scopo principale delle Nazioni Unite, come espresso nella Carta, di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e di risolvere le controversie con mezzi pacifici, implorando una rapida fine del conflitto e una pace duratura – senza qualificarla al tempo stesso come “giusta” – tra l'Ucraina e la Federazione Russa⁴⁶.

Entrambe le risoluzioni, pur formalmente non redatte in termini tali da escludersi reciprocamente ma delle quali è più che evidente la differenza di approcci, sono state adottate dall'Assemblea generale⁴⁷, ma delle due solo la seconda e, come si è notato, assai più evasiva, è stata trasfusa in una parallela risoluzione, dal contenuto meramente esortativo, adottata, come già si è accennato, il giorno stesso del 24 febbraio 2025, dal Consiglio di Sicurezza⁴⁸.

Queste preoccupanti più recenti vicende rendono purtroppo chiaro come il cammino che pareva ormai irreversibile verso una concezione più ampia ed evoluta di pace nell'ordinamento internazionale, come non più limitata alla tradizionale concezione negativa di assenza di conflitto, bensì come atta ad

⁴⁵ *Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine*, Draft resolution, A/ES-11/L.10, 18 febbraio 2025.

⁴⁶ *The path to peace*, United States of America: Draft resolution, A/ES-11/L.11, 21 febbraio 2025.

⁴⁷ La prima con 93 voti a favore, 18 contrari, tra i quali gli Stati Uniti d'America e la Federazione Russa, e 65 astensioni, mentre la seconda con 93 voti a favore, 8 contrari e 73 astensioni. Si veda la rassegna stampa sull'andamento della seduta, *Ukraine war: Amid shifting alliances, General Assembly passes resolution condemning Russia's aggression*, disponibile sul sito <<https://news.un.org/>>, 24 febbraio 2025.

⁴⁸ Resolution 2774 (2025), S/RES/2774 (2025), adottata il 24 febbraio 2025.

esprimere in positivo una realtà di convivenza pacifica e possibilmente di cooperazione, a livello più o meno intenso a seconda dei contesti, tra gli Stati⁴⁹, sia ora rimesso in dubbio. Malgrado, fortunatamente, una grande maggioranza degli Stati continui a professarsi a favore di quell'ideale di pace conforme ai principi consegnati nella Carta delle Nazioni Unite ai quali il primo dei due progetti di risoluzione da ultimo richiamati si rifaceva, la percezione che non più soltanto una delle due più grandi potenze del mondo contemporaneo, bensì, o quantomeno nella fase politica presente, anche l'altra, sostengano una visione diversa e dettata da una politica di forza non può che suscitare preoccupazione.

Bibliografia

- Acconciamesa 2022: L. Acconciamesa, *La CIG ordina alla Russia di sospendere l'operazione militare contro l'Ucraina: tra riconoscimento del proprio ruolo nella tutela dei valori della Carta e rischi di delegittimazione*, «SIDIBlog», URL: <www.sidiblog.org>, 21 marzo 2022.
- Balladore Pallieri 1954: G. Balladore Pallieri, *Diritto bellico*, II ed., CEDAM, Padova 1954.
- Bobbio 2024: N. Bobbio, *Lezioni sulla guerra e sulla pace*, a cura di T. Greco, Bari - Roma 2024.
- Brunk, Hakimi 2022: I. Brunk, M. Hakimi, *Russia, Ukraine, and the Future World Order*, «The American Journal of International Law», 116, 4, 2022, pp. 687-697.
- Brunk, Hakimi 2024: I. Brunk, M. Hakimi, *The Prohibition of Annexations and the Foundations of Modern International Law*, «The American Journal of International Law», 118, 3, 2024, pp. 417-467.
- Conforti 1995: B. Conforti, *L'azione del Consiglio di Sicurezza per il*

⁴⁹ Si può richiamare in questo senso una schematizzazione dei diversi gradi di intensità delle relazioni pacifiche tra gli stati proposta da Goertz – Diehl – Balas 2016, p. 25 ss., dove prospettano una categorizzazione dei rapporti interstatali sul piano militare secondo una gradazione così configurata: dal livello più basso della *rivalry*, suscettibile di distinguersi in forme di *severe rivalry* e di *lesser rivalry*, per passare alla situazione tendenzialmente neutra della *negative peace*, costituita dall'assenza di conflitto, a uno scenario di *positive peace*, caratterizzata da una cooperazione tra gli Stati atta a manifestarsi sotto due diversi gradi, di *warm peace* e della creazione di una *security community*.

- mantenimento della pace*, in P. Picone (a cura di), *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Padova 1995, pp. 1 ss.
- Conforti, Focarelli 2017: B. Conforti, C. Focarelli, *Le Nazioni Unite*, XI ed., CEDAM, Padova 2017.
- Cot, Pellet 1985: J.-P. Cot, A. Pellet, *Préambule*, in *La Charte des Nations Unies*, Commentaire article par article sous la dir. de J.-P. Cot, A. Pellet, Paris - Bruxelles 1985, pp. 1 ss.
- de Groot 1689: H. de Groot, *De Jure Belli ac Pacis libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici paecipua explicantur, Sumptibus Janssonio-Waesbergiorum*, Amsterdam 1689.
- Forlati 2022: S. Forlati, *Il ruolo della funzione giudiziaria internazionale nel conflitto armato in Ucraina: l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia sulle misure cautelari*, «Rivista di diritto internazionale», 2022, n. 2, pp. 533-537.
- Goertz, Diehl, Balas 2016: G. Goertz, P.F. Diehl, A. Balas, *The Puzzle of Peace. The Evolution of Peace in the International System*, Oxford 2016.
- Mancini 2023: M. Mancini, *Il conflitto tra Federazione russa e Ucraina e i limiti posti dal diritto internazionale a un accordo di pace*, «Rivista di diritto internazionale», 2023, n. 2, pp. 367-393.
- Oellers-Frahm 2012: K. Oellers-Frahm, *Article 94*, in B. Simma, D.-E. Khan, G. Nolte, A. Paulus (eds.), *The Charter of the United Nations. A Commentary*, III ed., vol. II, Oxford 2012, pp. 1957 ss.
- Oppenheim 1952: L. Oppenheim, *International Law. A Treatise*, vol. II – *Disputes, War and Neutrality*, VII ed., ed. by H. Lauterpacht, Longmans, Green and Co., London, New York, Toronto 1952.
- Oppenheim 1955: L. Oppenheim, *International Law. A Treatise*, vol. I – *Peace*, VIII ed., ed. by H. Lauterpacht, Longmans, Green and Co., London, New York, Toronto 1955.
- Picone 2000: P. Picone, *La «Guerra del Kosovo» e il diritto internazionale generale*, «Rivista di diritto internazionale», 2/2000, pp. 309-360.
- Picone 2003: P. Picone, *La guerra contro l'Iraq e le degenerazioni dell'unilateralismo*, «Rivista di diritto internazionale», 2/2003, pp. 329-393.
- Picone 2005: P. Picone, *Le autorizzazioni all'uso della forza tra sistema delle Nazioni Unite e diritto internazionale generale*, «Rivista di diritto internazionale», 1/2005, pp. 5-75.
- Picone 2006: P. Picone, *Comunità internazionale e obblighi «erga omnes»*, Napoli 2006.
- Pillepich 2005: A. Pillepich, *Article 94*, in *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, sous la dir. de J.-P. Cot et A. Pellet, III ed., vol. II, Economica, Paris 2005, pp. 1987 ss.
- Renault 2022: L. Renault, *Les deux Conférences de la Paix, 1899 et 1907*, Paris 1909.
- Spagnolo 2022: A. Spagnolo, *Prime considerazioni sul tentativo della*

- Russia di giustificare l'intervento armato in Ucraina*, «SIDIBlog», URL: <www.sidiblog.org>, 25 febbraio 2022.
- Villani 1995: U. Villani, *L'intervento nella crisi del Golfo*, in P. Picone (a cura di), *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Padova 1995, pp. 15 ss.
- Villani 2023: U. Villani, *Possibili vie di pace per la guerra in Ucraina*, «La Comunità internazionale», 3/2023, pp. 399-434.
- Villani 2024: U. Villani, *Pace*, in R. Voza (a cura di), *Parole costituenti*, Bari 2024, pp. 311 ss.
- Zappalà 2024: S. Zappalà, *Reazioni all'esercizio del potere di veto: recenti tendenze nei rapporti tra Consiglio di Sicurezza e Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, «La Comunità internazionale», 2/2024, pp. 185-207.

Profilo degli autori

Sergio Audano, abilitato alla qualifica di professore ordinario di Letteratura Latina, è il Coordinatore del Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico "Emanuele Narducci" di Sestri Levante. Si occupa di fortuna dell'antico nella cultura moderna, di poesia centonaria virgiliana, di letteratura consolatoria greco-latina, e di letteratura storiografica romana. Per la collana dei "Classici greci e latini" della "Rusconi" ha pubblicato le edizioni dell'*Agricola* e della *Germania* di Tacito. È inoltre socio effettivo dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere.

Francesca Boldrer è professoressa associata di Lingua e Letteratura latina presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata. È autrice di edizioni critiche e commentate (Columella, libro X; Properzio, elegia 4,2), articoli, contributi, traduzioni e curatele di atti di convegni. I suoi principali ambiti di ricerca vertono sui poeti augustei (Virgilio, Orazio, Properzio, Ovidio), Cicerone (retorica e oratoria), *scriptores rei rusticae*, critica del testo, studi sul mondo antico (umorismo e ironia, paesaggio), rapporti interdisciplinari e fortuna dei classici nella letteratura italiana e in altre letterature europee. Partecipa come relatrice a convegni nazionali e internazionali, e ha diretto convegni sull'opera e la fortuna di autori latini, e su temi culturali condivisi tra classici e moderni.

Arianna Fermani insegna Storia della Filosofia Antica all'Università di Macerata. È presidente della Società Filoso-

fica Italiana di Macerata, Co-direttrice della Scuola invernale e della Scuola estiva di Filosofia Roccella *Scholé*. Membro dell'*International Plato Society* e del *Collegium Politicum*. Dal 2023 è membro della Cattedra Unesco in Economic Systems and Human Rights (Universidad Nacional de la Plata). Tra le sue pubblicazioni: Aristotele, *Il giudizio etico. Imparare a distinguere il bene e il male per vivere felici* (2023); *Virtù* (2021); *Aristotele e l'infinità del male* (2019); *Vita felice umana. In dialogo con Platone e Aristotele* (2019); *L'etica di Aristotele. Il mondo della vita umana* (2016). Ha tradotto integralmente le *Etiche* di Aristotele, *Topici* e *confutazioni sofistiche*. Ha curato con M. Migliori il manuale *Filosofia antica. Una prospettiva multifocale* (2020).

Crescenzo Formicola ha insegnato Letteratura latina all'Università "Federico II" di Napoli per più di un quarantennio. È autore di numerosi saggi ed articoli apparsi su riviste scientifiche italiane e straniere. Ha prodotto l'edizione critica e organizzato i *Concordantia* del *Cynegeticon* di Grattio (1988) e del *Pervigilium Veneris* (1998), la traduzione delle *Georgiche di Virgilio* (2013²), la traduzione e il commento degli *Annales* di Tacito (2013); ha allestito testo critico, traduzione e commento del II libro delle *Epistulae ex Ponto* di Ovidio (2018²); ha studiato aspetti significativi dell'incidenza della poesia ovidiana su Salman Rushdie (2019); ha esplorato gli 'echi di memoria' oraziana sulla poesia di Montale. Dirige la rivista di studi filologici e storici «Vichiana» e la collana "Biblioteca di Vichiana".

Fabrizio Marongiu Buonaiuti è professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Laureatosi in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca ed è stato in seguito ricercatore di Diritto internazionale, ha conseguito un Master of Laws nell'Università di Cambridge e ha svolto diversi periodi di studio e di ricerca in Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Le sue ricerche, dedicate prevalentemente al diritto internazionale privato, si

sono estese nel tempo a temi di diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo alle immunità giurisdizionali degli Stati esteri e alla tutela dei diritti umani. Ha conseguito, nel 2010, il premio *AiSDC* per la sua prima monografia *Litispendenza e connessione internazionale* (Napoli, 2008).

Marc Mayer i Olivé, dottore in Filosofia e Lettere, è professore emerito di Filologia Latina presso l'Università di Barcellona. *Doctor honoris causa* dall'Università di Budapest. È fondatore delle riviste e collane «Faventia», «Cornucopia» e «Aurea Saecula», nonché direttore di «Sylloge Epigraphica Barcinonensis». È membro di numerose accademie, tra cui: l'*Institut d'Estudis Catalans*, l'*Academia Europaea*, l'*Accademia di Heidelberg*, la *Reial Acadèmia de Bones Lletres*, l'*Academia das Ciências de Lisboa* e la *Real Academia de la Historia* (Madrid). È stato presidente dell'AIEGL e vicepresidente della FIEC. È autore e/o curatore di oltre 50 volumi e 550 articoli scientifici.

Paolo Mastandrea è professore emerito di Latino presso l'Università Ca' Foscari - Venezia.

Si occupa di lingua poetica, dalle origini della letteratura agli autori italiani dell'Otto-Novecento, nell'ottica dei rapporti intertestuali entro il dettato compositivo; studia la tradizione dei testi classici, con particolare riguardo ai mutamenti culturali avvenuti nel passaggio fra la tarda antichità e il medioevo; ha collaborato alla organizzazione di archivi elettronici di testi, serviti da motori di ricerca specialmente dedicati all'indagine filologica.

Federica Piangerelli è docente a contratto di Storia della filosofia antica presso l'Università di Macerata, dove, nel 2023, ha conseguito il Dottorato di ricerca in "Umanesimo e Tecnologie". Nel 2024 è stata Borsista di ricerca presso Accademia Vivarium Novum (Frascati), nell'ambito del progetto "Zètèsis. Ricerche in discipline umanistiche", e attualmente è membro del progetto "La retorica e la Retorica di Aristotele", presso l'Università di Padova. È autrice della monografia *Alle ori-*

gini del confronto con l'alterità. I filosofi greci, i barbari, gli stranieri, Prefazione di A. Fermani (CLEUP, 2025).

Massimiliano Stravato è laureato in Conservazione dei beni culturali a Napoli e specializzato in Storia dell'arte a Siena; ha seguito master e corsi di perfezionamento riguardanti biblioteconomia, bibliografia, archivistica, gestione del patrimonio documentale, nuove tecnologie per i beni culturali, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Dopo varie esperienze lavorative nel settore della valorizzazione e progettazione culturale ha insegnato per quattro anni nei licei della regione Veneto e dal 2019 è funzionario bibliotecario presso la Biblioteca Statale di Macerata.

Cedant arma togae: idee e parole di pace dal mondo antico

Testimonianze, interpretazioni, sviluppi

Il volume *Cedant arma togae*, ispirato alle parole sempre attuali di Cicerone, che esortava a far prevalere la diplomazia sulla guerra, raccoglie contributi di studiosi di varie discipline umanistiche (filosofia antica, filologia e letteratura latina, diritto internazionale, bibliologia), impegnati nell'interpretazione di testi letterari e storici antichi, nonché giuridici moderni che trattano di "pace", con una sezione dedicata a libri virgiliani. L'attenzione a idee e parole-chiave relative a questo tema, presenti nei testi analizzati, mira sia a comprendere il pensiero degli autori nel loro contesto, sia a trarne ispirazione per il presente, in cui la pace, bene essenziale per l'uomo, appare, ora come nel passato, preziosa ma fragile, e bisognosa dell'impegno e del contributo di tutti. Anche questa raccolta di studi intende contribuirvi con approfondimenti scientifici, letterari e culturali.

Hanno curato il volume due docenti di letteratura latina interessati sia a studi filologici che alla fortuna dei classici e all'interdisciplinarietà. Francesca Boldrer (Università di Macerata) si occupa di Cicerone e dei poeti augustei, di *res rustica* (Columella) e di umorismo latino (*Ars iocandi*, 2025). Crescenzo Formicola (Università di Napoli "Federico II") è autore di edizioni, traduzioni e commenti di Ovidio, Grattio, Tacito e del *Pervigilium Veneris*, e dirige la rivista "Vichiana".

In copertina:

Enea stacca il ramo d'oro, di Giuseppe Gambarini (1680 - 1725), 1712 - 1714, Galleria dell'Eneide, Palazzo Buonaccorsi, Macerata. Per gentile concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi di Macerata".



m eum edizioni università di macerata

€ 16,00

ISBN 979-12-5704-054-3



9 791257 040543